La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 15.5.2020
La Nuova Procedura Civile, 3, 2020
Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Udienza c.d. a trattazione scritta: cosa vuol dire scambio e deposito di note scritte?

di **Giulio SPINA**[*]

www.LaNuovaProceduraCivile.com

[*] Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Come noto, la **legislazione emergenziale** di cui al **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"[1], conv. con mod., in **legge 24 aprile 2020, n. 27**[2], ha interessato anche il processo civile[3].
Si fa riferimento, in particolare, all'art. 83, in tema di "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*".
Il comma 6 del citato articolo prevede che per il **periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020** i **capi degli uffici giudiziari** (sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati) **adottino le misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle:
-indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia;
-prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
ciò al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario **e contatti ravvicinati** tra le persone.
Per assicurare dette finalità i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al successivo **comma 7** che, di fatto, ha dato vita alla nascita di un variegato numero di c.d. linee guida adottate dai vari uffici giudiziari sul nostro territorio nazionale[4].

Tra queste misure vi è, a norma della **lett. h)** del menzionato comma 7, quella dello **svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte** e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Si tratta della **udienza c.d. a trattazione scritta**[5].

In particolare, la norma:

-riguarda la possibilità di adottare la detta misura con riferimento alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

-precisa che si tratta di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni[6].

L'udienza, in estrema sinesi, verrebbe quindi svolta non fisicamente bensì mediante, appunto (e quindi sostituita da), "*lo scambio e il deposito in*

[1] In *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17.3.2020.
[2] In *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29.4.2020, S.O. n. 16.
[3] Per approfondimenti, si vedano tutti documenti in *Rivista* sull'emergenza coronavirus e Covid-19.
[4] Si veda *Speciale fase 2 del processo civile ai tempi del Covid-19 (La Nuova Procedura Civile del 12.5.2020): protocolli e linee guida dei Tribunali di Milano, Roma, Napoli, Palermo*.
[5] Si rimanda al riguardo a VIOLA, *Fase 2 del processo civile ex l. 27/2020: nuove udienze ai tempi della delegificazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2020.
[6] Si tratterebbe, quindi, di una misura utilizzabile laddove il rito richiede lo svolgimento di un'udienza nella quale le parti possono solo presentare istanze o conclusioni.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

telematico di note scritte", seguite dalla "successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"[7].

Ci si vuole soffermare, in questa sede, sull'inciso "***mediante lo scambio e il deposito***" di cui alla lett. h) cit., al fine di evidenziare, sinteticamente e senza alcuna pretesa di esaustiva trattazione della tematica, l'esistenza di una questione interpretativa relativa alla concreta attuazione della misura in parola.

Le prime prassi in uso in alcuni uffici giudiziari, infatti, sembrano aver interpretato il dato normativo in parola ponendo in primario risalto il "*deposito*" delle note in questione (prevedendo al riguardo, tempi e modi dello stesso), senza valorizzare, di contro, lo "*scambio*" delle stesse.
In questi termini, sembrerebbe che lo scambio, in effetti, possa essere inteso come conseguenza pratica del deposito: una volta depositate, le note sono a disposizione della controparte, con la conseguenza che lo scambio delle stesse, in concreto, è avvenuto.

Stante il tenore letterale della norma in studio, però, il Legislatore d'urgenza parrebbe chiedere alle parti due azioni distinte, e non una sola: una, **lo scambio**; l'altra, il deposito. Ed, in più, lo scambio potrebbe anche apparire essere stato posto dall'art. 83, comma 7, lett. h) in parola, in un momento precedente rispetto al deposito.
Scambio e deposito, allora, sarebbero due attività distinte, tra loro collegate in senso conseguenziale, cui gli avvocati sarebbero tenuti.
Si può al riguardo considerare che, in effetti, se il Legislatore avesse richiesto il solo deposito, lo avrebbe fatto; invece, ha esplicitamente prescritto sia lo scambio che il deposito.
Nel codice di rito, d'altronde, già è presente la figura della scambio di atti di parte, in particolare agli artt. 281-quinquies (decisione a seguito di trattazione scritta o mista)[8] e 352 (decisione in appello)[9], da cui potrebbero trarsi utili

---

[7] Con la precisazione che l'utilizzo dell'inciso "*note scritte*", sul piano testuale, "*evidenzia differenze rispetto ai tradizionali atti scritti (memorie ex art. 183 c.p.c., oppure comparse ex art. 190 c.p.c.); se si fosse voluto considerare dette note come atti tradizionali, allora si sarebbe utilizzata la terminologia tipica di questi ultimi*". In questi termini VIOLA, *Fase 2… cit*. Quanto alle redazione delle stesse, non è da escludere particolari disposizioni quanto, almeno, alla sinteticità degli scritti (in questi termini, ad esempio, si veda già la Nota 2353/2020 del Presidente del Tribunale d'intesa con il Presidente del COA (in La Nuova Procedura Civile del 12.5.2020).

[8] Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).
"*Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per i ldeposito delle memorie di replica.*
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione".

[9] Art. 352. (Decisione).
"*Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

parametri interpretativi. In estrema sintesi, poi, la misura in questione è volta – per così dire – a sostituire quanto avverrebbe in udienza se gli avvocati vi presenziassero fisicamente; ciò discende da quanto contenuto nel comma 6 precedentemente richiamato, laddove si specifica che le misure di cui al comma 7 sono volte a "*evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*", al fine di "*contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*". Così, lo "*scambio*" telematico delle note scritte parrebbe essere volto a sostituire/rappresentare quell'attività dialettica che solitamente si svolge in udienza tra gli avvocati e che confluisce nel verbale d'udienza. Lo scambio telematico delle note tra gli avvocati, allora, sarebbe attività ulteriore (e precedente) al deposito delle stesse.
Pare in quest'ottica possa essere letta l'indicazione di alcuni uffici giudiziari secondo cui le note scritte dovrebbero essere "*preferibilmente congiunte, ossia redatte prima dell'udienza dai procuratori costituiti in accordo tra loro*"[10].
Da ciò consegue che, valorizzando il dato letterale dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, conv. con mod., in l. 27/2020, anche lo scambio tra le parti delle note scritte andrebbe regolarmente effettuato (secondo quanto andrebbe disciplinato ai sensi dell'art. 83 cit.) e, in mancanza, potrebbero prodursi conseguenze negative sull'intero processo, specie se, eccepito il mancato scambio, si inquadrasse l'obbligo in parola all'interno della cornice del principio del contraddittorio.

Se l'appello e' proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

[10] Si veda in questi termini il protocollo d'intesa tra Tribunale ordinario di Trani, Procura della Repubblica di Trani e Ordine degli Avvocati di Trani per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodi 11 maggio - 30 giugno 2020.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaProcedura.net